SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 677/2018

UDIENZA DEL

28/06/2019 ore 09:30

N° 352/19

PRONUNCIATA IL:

28 GIU 2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

16 LUG 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Renato Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **ANCONA** SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**CIOCCHETTI**	**RENATO**	**Presidente**
☐	**CIMINI**	**CARLO**	**Relatore**
☐	**GASPERI**	**PIER FRANCESCO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ANCONA

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 677/2018
  spedito il 11/12/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROVV. 1255 DEL 20/08/2018 IMU 2013
  contro:
COMUNE DI JESI
PIAZZA INDIPENDENZA 1 60035 JESI

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROVV. 1255 DEL 20/08/2018 IMU 2013
  contro:
COMUNE DI JESI
SERVIZIO TRIBUTI
PIAZZA GHISLERI 3 60035 JESI

proposto dal ricorrente:
INVESTIRE SOC. DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA- SGR-
PROCURATORE SPECIALE DOTT. SIMONA STAFFIERI
VIA PO 16/A 00198 ROMA RM

difeso da:
CELLI PAOLO
VIA LUIGI RIZZO 72 00135 ROMA RM

Ricorso n. 677/18 dell'11.12.2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'11 dicembre 2018 **Dario Valentino**, legale rappresentante della "Investire Società di gestione del Risparmio S.p.A." ha proposto ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona contro l'avviso di accertamento n. 1255 (20/8/2018 anno 2014), notificatogli dal comune di Jesi in data 3/9/2018 avente ad oggetto il parziale pagamento dell'imposta **I.M.U.** per l'anno 2013, relativa all'immobile ubicato a Jesi, Corso Matteotti n. 43, categoria C/1 (negozi e botteghe) censito al foglio n. 68, particella 70, subalterno 8, oggetto di trasferimento dal patrimonio dello Stato a decorrere dal 29.12.2004.

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi: intervenuta prescrizione del credito tributario; inintelligibilità dell'avviso di accertamento notificato; omessa motivazione dell'atto ed omessa indicazione del responsabile del procedimento; violazione degli art. 2, comma VI, e 4, comma II, d. l. n. 351/01 e dell'art. 7, comma I lett. a) d. lgs. n. 504/92 poiché gli immobili oggetto dell'avviso sono destinati ad ospitare uffici pubblici e/o comunque a soddisfare le esigenze istituzionali dei soggetti della P.A. ivi allocati; illegittimità delle sanzioni e maggiorazioni, poiché eccedenti il 25% della tassa asseritamente dovuta, non precedute da un avviso bonario e non corredate da un calcolo degli interessi comprensibile;

Il 4 giugno 2019 si è costituito in giudizio il comune di Jesi, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'ente resistente ha evidenziato, sul piano procedurale, che l'atto impugnato è stato notificato al ricorrente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1, comma 161, l. 292/06), ovvero il 31.12.2018, è congruamente motivato ed è stato validamente sottoscritto mediante indicazione a stampa del funzionario responsabile per la gestione dell'IMU (cfr. art. 1, comma 87, L. 549/95). Nel merito ha evidenziato, in primo luogo, che la società ricorrente aveva in passato sempre versato l'IMU con riferimento all'immobile ubicato in Corso Matteotti n. 43 e, in secondo luogo, che il fabbricato è locato a terzi ed utilizzato quale retrobottega di un'attività commerciale (impresa Mosconi s.a.s.).

In ordine alle sanzioni il comune di Jesi ha precisato che la sua entità è normativamente stabilita nel 30% (art. 13 l. 471/97), l'imposta non versata è stata rivalutata in base al tasso di interesse legale e nel prospetto denominato "determinazione degli interessi" sono indicati tutti i dati necessari (anche normativi) per comprendere le modalità di calcolo.

Il ricorso è infondato.

Quanto alle questioni procedurali si rileva, in primo luogo, che il credito tributario non è prescritto poiché è stato azionato nel termine quinquennale stabilito dalla l. 292/06; l'avviso di accertamento è stato altresì sottoscritto mediante indicazione a stampa del funzionario responsabile per la gestione dell'IMU, dr.ssa Paola Piccioni, nominata con deliberazione di giunta n. 183/2013 (*cfr. l'allegato n. 9 all'atto di costituzione in giudizio del comune di Jesi*); l'art. 1, comma 87, l. 549/95, inoltre, stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione ed accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

L'avviso di accertamento deve ritenersi congruamente motivato, poiché richiama la normativa di riferimento e la delibera comunale di determinazione delle aliquote; elenca altresì gli immobili posseduti dal soggetto passivo riportando, per ciascuna unità immobiliare, gli estremi catastali, la rendita, il valore imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta netta; sono, inoltre, indicati i versamenti eseguiti, l'imposta totale dovuta e la differenza da recuperare, facendo così comprendere che si tratta di un recupero di un parziale versamento; sono, infine, presenti anche le informazioni complementari: indicazione del termine per il pagamento e per un eventuale ricorso, dell'Ufficio competente, del responsabile del procedimento e degli organi presso i quali è possibile esercitare l'autotutela o il ricorso.

Essendo l'IMU una imposta da versare in autoliquidazione non è previsto l'invio di alcun invito bonario.

Venendo al merito, l'assunto del ricorrente - secondo cui l'immobile oggetto dell'avviso è destinato ad ospitare uffici pubblici e/o comunque a soddisfare le esigenze istituzionali dei soggetti della P.A. ivi allocati - che determinerebbe l'esenzione dall'imposta *ex* art. 7, comma I. d.ls. n. 504/92 è errato.

Invero, l'unità immobiliare ubicata a Jesi, Corso Matteotti n. 43, categoria C/1 (negozi e botteghe) censita al foglio n. 68, particella 70, subalterno 8, oggetto di imposizione, risulta locata a privati ed è utilizzata come retrobottega di una attività commerciale, come dimostrato dalla planimetria catastale (*cfr. l'allegato n. 6 all'atto di costituzione in giudizio del comune di Jesi*) e dagli estremi della registrazione del contratto di locazione stipulato con l'impresa "Mosconi s.a.s. di Mosconi Jole &C." (esercente attività di commercio al minuto di casalinghi), stipulato sin dal 1988 e tuttora in essere (*cfr. l'allegato n. 7 all'atto di costituzione in giudizio del comune di Jesi*).

Quanto alla pretesa illegittimità <<*delle maggiorazioni e delle imposte*>>, si evidenzia che l'atto impugnato contiene esclusivamente le sanzioni e gli accessori (interessi e spese di notifica), come previsto dalla normativa applicabile, mentre la misura della sanzione è normativamente stabilita dall'art. 13 d. lgs. n. 471/97 (richiamato dall'art. 1, comma 695, l. n. 147/2013, istitutiva del tributo IUC e della sua componente IMU) ed è pari al 30% del tributo non versato.

L'imposta è stata poi rivalutata in base al tasso legale di interesse ai sensi dell'art.1, comma 165, della l. 296/2006 e nel prospetto "determinazione degli interessi" dell'avviso di accertamento sono indicati gli importi su cui applicare gli interessi, i periodi di rivalutazione, nonché il tasso applicato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione resistente, che si liquidano in euro 230,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

la Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a al pagamento delle spese di costituzione in giudizio del comune di Jesi, che liquida in euro 230,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ancona, 28 giugno 2019.

IL RELATORE
Carlo Cimini

IL PRESIDENTE
Renato Ciacchetti